Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Lunedì, 28 ottobre 1957   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 settembre 1957, n. 966.
Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione delle case di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-1954, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, concernente l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione, è sostituito dal seguente:

« La spesa di miliardi 35 sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è ripartita come segue:

esercizio	1954-55	L.	4.000.000.000
»	1955-56	»	7.000.000.000
»	1956-57	»	6.000.000.000
»	1957-58	»	9.000.000.000
»	1958-59	»	9.000.000.000
Totale		L.	35.000.000.000

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 ottobre 1957, n. 967.
Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui per la formazione della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è autorizzato il limite di impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-1958 e di 200 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari successivi.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1988-89.

Art. 2.

Alla spesa di 300 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 ottobre 1957, n. 968.
Ordinamento dell'aviazione antisommergibile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili, costituisce l'aviazione antisommergibile (Aviazione « Antisom »).

L'aviazione « Antisom » fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, ma dipende per l'impiego dalla Marina militare.

I comandanti dei gruppi e delle squadriglie « Antisom » sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.

Art. 2.

Presso lo Stato maggiore della Marina è destinato un ufficiale generale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, in qualità di ispettore dell'aviazione per la Marina.

Egli fa parte dello Stato maggiore della marina per l'impiego dei reparti aerei « Antisom » e l'addestramento relativo. Sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'aeronautica, alle attività tecniche e logistiche degli stessi reparti e relativo addestramento tecnico professionale.

Le attribuzioni dell'ispettore dell'aviazione per la marina sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

Art. 3.

I reparti dell'aviazione « Antisom » sono costituiti:

a) da personale dell'Aeronautica militare;

b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati al pilotaggio dei velivoli « Antisom » in dotazione ai reparti;

c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;

d) da personale del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di « specialista aeronautico » rilasciato dall'Aeronautica militare.

Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina e il personale di cui sono costituiti i reparti dell'aviazione « Antisom » sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi.

Art. 5.

Agli ufficiali della Marina militare piloti, e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei « Antisom », spettano rispettivamente la indennità mensile normale di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo previste per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e per gli specialisti dell'Aeronautica militare dal decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificata.

Le suddette indennità sono corrisposte con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni di cui al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Al personale della Marina militare indicato nel primo comma sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

L'onere annuo di lire 14.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 7 ottobre 1957, n. 969.

Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, quale risulta successivamente modificata, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Gli assegni di cui alla suddetta tabella e, in quanto applicabili, le relative norme di corresponsione sono estesi agli altri militari della Marina e ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni di impiego di cui alla tabella stessa.

Art. 2.

Sono estesi al personale civile tecnico di ruolo dell'Aeronautica che, insieme a personale militare, effettua collaudi in volo e collaudi al lancio con catapulta di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni, i compensi previsti dai nn. 6 e 6-*bis* della tabella III allegata alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il trattamento tavola giornaliero alle mense obbligatorie di servizio presso gli aeroporti è stabilito nelle seguenti misure per ciascun partecipante effettivamente presente:

mense ufficiali . . . . L. 150
mense sottufficiali . . . . » 60

Lo stesso trattamento compete alle mense ufficiali e sottufficiali obbligatorie di servizio dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza previste dall'art. 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, nonchè alle mense sottufficiali costituite a bordo delle unità del naviglio della Guardia di finanza, previste dalla lettera *b*) del predetto art. 3.

E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

Art. 4.

Le detrazioni contemplate dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 136 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, sono stabilite, per i generali di corpo d'armata in anni 30, per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina in anni 29, per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica in anni 27.

Le suddette detrazioni si applicano, se più favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Art. 5.

L'art. 5 del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997, è sostituito dal seguente:

« In caso di nomina o promozione, lo stipendio decorre dal sedici del mese, se la data del decreto è compresa fra il primo e il quindici, dal primo del mese successivo se tale data è posteriore al quindici del mese, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso. In ogni caso lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso ».

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

Art. 7.

L'onere annuo presunto di lire 505.416.680, derivante dalla presente legge, graverà per lire 500.104.800 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5.311.880 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 500.104.800 sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1956-1957, a carico dei capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 181 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto a carico dei capitoli corrispondenti ai capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 183 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.

Alla copertura dell'onere di lire 5.311.880 sarà provveduto, nell'esercizio 1956-57, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 69 (4.477.500) e 72 (834.380) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze corrispondenti a quelli suddetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA

Assegni ai palombari, sommozzatori e alle loro rispettive guide

I) PALOMBARI E GUIDE RELATIVE

a) PALOMBARI DI OGNI COTEGORIA

	Con scafandro normale	Con scafandro rigido
Immersioni per servizio:		
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 15:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	L. 200	—
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 190	—
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 188	—
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 180	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 30:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 333	—
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 318	—
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 313	—
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 300	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 30 a metri 50:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 778	L. 200
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 743	» 190
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 731	» 188
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 700	» 180
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 50 a metri 90:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 1.555	» 333
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 1.486	» 318
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 1.460	» 313
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 1.400	» 300
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 90 metri:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» —	» 778
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» —	» 743
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» —	» 731
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» —	» 700

b) PERSONALE DI OGNI CATEGORIA

	Con scafandro normale	Con scafandro rigido
Immersioni per conseguimento brevetto:		
indennità di cui alla lettera *a)* ridotta del 75 per cento	—	—
Immersioni per addestramento o esercizio:		
indennità di cui alla lettera *a)* ridotta del 25 per cento	—	—

c) GUIDE DI QUALSIASI CATEGORIA

	Con scafandro normale	Con scafandro rigido
Immersioni per servizio o immersioni per conseguimento brevetto, per addestramento o per esercizio:		
indennità oraria pari a un decimo rispettivamente delle indennità previste alle lettere *a)* e *b)*	—	—

II) SOMMOZZATORI E GUIDE RELATIVE

a) SOMMOZZATORI DI OGNI CATEGORIA

	Con autorespiratore ad aria o miscela	Con autorespiratore ad ossigeno
Immersioni per servizio:		
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 10:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	L. 222	L. 333
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 212	» 318
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 209	» 313
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 200	» 300
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 10 a metri 15:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 333	» 500
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 318	» 478
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 313	» 470
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 300	» 450
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 25:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 500	» 778
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 478	» 743
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 470	» 731
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 450	» 700
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 25 metri:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 778	» 1.555
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 743	» 1.486
capo di 3ª classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 731	» 1.460
sottocapo e comune di 1ª e 2ª classe e gradi corrispondenti	» 700	» 1.400

b) PERSONALE DI OGNI CATEGORIA

	Con autorespiratore ad aria o miscela	Con autorespiratore ad ossigeno
Immersioni per conseguimento brevetto:		
indennità oraria di cui alla lettera *a)* ridotta del 75 per cento	—	—
Immersione per addestramento o esercizio:		
indennità oraria di cui alla lettera *a)* ridotta del 25 per cento	—	—

c) GUIDE DI QUALSIASI CATEGORIA

	Con autorespiratore ad aria o miscela	Con autorespiratore ad ossigeno
Immersioni per servizio o per conseguimento brevetto immersioni o per addestramento o per esercizio:		
indennità oraria pari a un decimo rispettivamente delle indennità orarie di cui alle lettere *a)* e *b)*	—	—

NORME DI CORRESPONSIONE

1. — La durata dell'immersione, utile al conteggio dell'indennità relativa, è rappresentata dal tempo, misurata in ore e minuti, durante il quale l'operatore subacqueo rimane immerso. Non entra nel computo il tempo in cui l'operatore rimane fuori acqua per brevi riposi, in attesa di attrezzi o per altre ragioni.

2. — La corresponsione dell'indennità di immersione deve essere, di norma, effettuata mensilmente. Nel computo giornaliero del totale dei tempi di immersione, queste vengono va-

lutate a quarti d'ora e la frazione di un quarto d'ora viene considerata come quarto d'ora intero. Tale arrotondamento non può venire eseguito sul tempo della singola immersione; ma sul totale delle immersioni di ogni giorno.

3. — Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il nome, il grado, la classe e la matricola dell'operatore subacqueo e della guida saranno registrati nel giornale di chiesuola, di cui sarà unito un estratto alla contabilità di bordo.

Quando i lavori subacquei non vengono eseguiti a bordo essi debbono risultare da una dichiarazione particolareggiata all'autorità che li ha ordinati, compilata sull'apposito stampato.

4. — In tempo di pace o di guerra, in caso di speciali lavori subacquei è data facoltà alle autorità competenti di proporre al Ministero di concedere rimunerazioni straordinarie o ricompense, a seconda del grado rivestito dall'operatore, che tengano conto del pericolo e delle difficoltà incontrate, nonchè dei risultati ottenuti.

In particolare, se all'immersione si accompagna il ricupero di un ordigno non esplosivo (siluro da esercizio, mine da esercizio, bomba di aereo da esercizio) è in facolta dell'autorità competente di proporre che al palombaro o al sommozzatore venga corrisposto, in aggiunta alla indennità di immersione, un premio che non dovrà comunque superare il valore del 50 per cento di quelli previsti ai sensi del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, per il brillamento di analogo ordigno esplosivo nazionale.

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

LEGGE 8 ottobre 1957, n. 970.

Sistemazione del personale dipendente dall'Ente autotrasporti merci e dalla Gestione raggruppamenti autocarri distaccato presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il personale dipendente dall'Ente Autotrasporti Merci E.A.M. e dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri G.R.A. che, da data non posteriore al 28 febbraio 1957, presta servizio in qualità di distaccato presso il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sarà inquadrato, in numero non superiore a 190 unità, nelle categorie del personale non di ruolo del medesimo Ispettorato generale, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del distacco all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Dalla stessa data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione.

Art. 2.

L'inquadramento nelle varie categorie avverrà in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente espletate presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I titoli di studio richiesti sono quelli previsti, per i corrispondenti ruoli organici, dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557.

Per quanto concerne l'inquadramento nella seconda categoria, saranno eccezionalmente ritenuti validi altri diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado; per quanto riguarda l'inquadramento in terza e quarta categoria, potrà prescindersi dal titolo di studio.

Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di cui esercitano le mansioni potranno essere inquadrati nella categoria inferiore, per la quale posseggano i requisiti.

Art 3.

A detto personale è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento.

Al personale medesimo verrà corrisposta, da parte degli enti di provenienza, la liquidazione eventualmente spettante, in base alle disposizioni vigenti, per la cessazione del precedente rapporto di impiego.

Tale liquidazione è riferita, per ogni singola unità, al giorno precedente a quello dal quale decorre, ai sensi del precedente art 1, l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo statale ed è calcolata sulla base delle competenze in godimento al predetto giorno, computabili ai fini della liquidazione stessa.

Art 4.

Al personale inquadrato per effetto dei precedenti articoli si applicheranno le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Ai fini stessi, l'anzianità prescritta decorrerà dalla data dell'inquadramento. L'immissione nei ruoli aggiunti non può avere, comunque, effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora detta anzianità sia stata già compiuta a tale data.

Art. 5.

Il servizio prestato come personale non di ruolo, ai sensi del precedente art. 1, alle dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, può essere riscattato, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le modalità ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

A decorrere dal 1° marzo 1957 e fino a quando non saranno state fissate le dotazioni di personale dell'Ente autotrasporti merci, è vietata all'Ente stesso ogni assunzione di personale non di diretta a sostituire unità che, in servizio alla data del 28 febbraio 1957, cessino successivamente di appartenere all'Ente stesso per causa diversa da quella contemplata nel precedente art. 1.

A decorrere dalla stessa data è fatto divieto alla Gestione raggruppamenti autocarri di procedere a nuove assunzioni di personale.

E' altresì vietata ogni assegnazione di personale dei predetti Enti presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 7

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130 milioni, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1956-57 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 ottobre 1957, n. 971.

Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore sino al 31 dicembre 1959.

Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1956-1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della precitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Fanno parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1956-1959:

il Direttore generale dell'Economia montana e delle foreste;

gli ispettori generali del Corpo forestale dello Stato dott. Moser Luciano e dott. Borio Francesco;

il direttore capo di ragioneria di 1ª classe commendatore rag. Grasso Francesco, designato dal Ministro per il tesoro;

il direttore generale del Demanio dott. Melgiovanni Giuseppe, designato dal Ministro per le finanze;

il sostituto avvocato generale dello Stato avv. Buonvino Luigi, designato dall'avvocato generale dello Stato;

l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Piccoli Armando, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

il marchese Paulucci Di Calboli Giacomo;

l'on. prof. Gortani Michele;

il prof. Pavari Aldo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1956
Registro n. 5 *Azienda Stato foreste dem., foglio n.* 237. — FIORE

(6032)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1957.

Disposizioni per il rilascio di autorizzazione al trasporto di cose in conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1948, n. 321, con il quale è stato attribuito alla Gestione Raggruppamenti Autocarri G.R.A., il compito di effettuare trasporti di cose in conto di terzi;

Visto i decreti Ministeriali 8 giugno 1949 e 16 maggio 1953;

Considerato che gli autocarri in proprietà della Gestione Raggruppamenti Autocarri sono autorizzati, in relazione a disposizioni di legge, ad effettuare trasporti di cose in conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

All'acquirente di autocarro, trasferito in proprietà dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto ed avente la portata superiore ai 25 quintali, può essere accordata, per il medesimo autocarro acquistato, l'autorizzazione al trasporto di cose in conto di terzi.

Per ottenere l'autorizzazione, l'acquirente deve fare domanda al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di annotazione del trasferimento della proprietà nella licenza di circolazione da parte della Prefettura, presentando a corredo della domanda, oltre la completa documentazione di rito, il certificato di denuncia all'E.A.M. e la licenza di circolazione.

Art. 2.

Il presente decreto deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1957

Il Ministro: ANGELINI

(6034)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1957.
Classificazione tra le provinciali della strada d'accesso all'abitato di Arcinazzo Romano, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 21 luglio 1955, n. 992, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di accesso all'abitato di Arcinazzo Romano che dipartendosi dalla provinciale Sublacense nei pressi del bivio di Affile si ricongiunge alla stessa provinciale nei pressi della località denominata Torrita;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 16 luglio 1957, n. 1375;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada di accesso all'abitato di Arcinazzo Romano che dipartendosi dalla provinciale Sublacense nei pressi del bivio di Affile si ricongiunge alla stessa provinciale nei pressi della località denominata Torrita, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(5948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « costruzioni in legno, ferro e cemento armato » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di « costruzioni in legno, ferro e cemento armato » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6041)

Vacanza della cattedra di « matematiche complementari » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « matematiche complementari » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6042)

Vacanza della cattedra di « storia moderna » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « storia moderna » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

5ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1962

Si notifica che il giorno 20 novembre 1957, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 5ª estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventisei serie (dalla 1ª/1962) alla 26ª/1962) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1962, emesse in base alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, e decreto Ministeriale 2 gennaio 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre, alle ore 10 nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 ottobre 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(5990)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1957, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 376, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Marelli Adelaide, madre del defunto militare Mongini Benedetto, avverso il decreto del Ministero del tesoro 23 luglio 1956, con il quale le veniva negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6044)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 5 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1957, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 286, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Petrecca Pietro avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze coloniali arretrate notificatogli con foglio n. 33379 del 29 ottobre 1953.

(5989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	650,062
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,065
1 Corona svedese	120,925
1 Fiorino olandese	164,695
1 Franco belga	12,519
100 Franchi francesi	147,895
1 Franco svizzero acc.	142,807
1 Lira sterlina	1751,625
1 Marco germanico	148,81
1 Scellino austriaco	24,037

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Rotello (Campobasso), di complessivi ettari 10.64.39, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3455 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta DE MATTHAEIS Maria fu Giambattista, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 1.569.975 (lire unmilionecinquecentosessantanovemilanovecentosettantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 agosto 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6004)

Determinazione degli interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Montalbano Jonico (Matera), espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta FEDERICI Giuseppe fu Francesco e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 29.302.356 (lire ventinovemilionitrecentoduemilatrecentocinquantasei).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5 comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

Foglio 59, particella 12, classe II;
Foglio 57, particella 16, superficie Ha. 11.01.50;
Foglio 73, particella 16, reddito dominicale L. 4.988,75;
Foglio 73, particella 19, classe II.

Corrige

Foglio 59, particella 12, classe III;
Foglio 57, particella 16, superficie Ha. 11.01.90;
Foglio 73, particella 16, reddito dominicale L. 4.983,75;
Foglio 73, particella 19, classe III.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5933)

Determinazione della indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto Ministeriale n. 3032/936 in data 13 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 7 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 88) è stata determinata in via definitiva in L. 11.124.519 (lire undicimilionicentoventiquattromilacinquecentodiciannove) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Capaccio (Salerno), della superficie di ettari 54.59.26, costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta SALATI-IANNITTI Giovanni fu Angelo, in virtù del decreto Presidenziale in data 18 dicembre 1952, n. 3134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 729.655 (lire settecentoventinovemilaseicentocinquantacinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 11.845.000 (lire undicimilioniottocentoquarantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 dell'8 aprile 1957.

(5982)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57835/14630, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Cagiano Felice fu Giuseppe delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», tronco di San Severo, estesa mq. 6021, riportati in catasto alla particella n. 35 a frazionarsi del foglio di mappa n. 46, e nella planimetria del tratturo con il n. 35/*f*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57834/14631, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a D'Elia Francesco fu Vincenzo della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», tronco di San Severo, estesa mq. 6069, riportati in catasto alla particella n. 35 a frazionarsi del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 35/*h*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57829/14636, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Perna Michele fu Antonio della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», tronco di San Severo, estesa mq. 6580, riportati in catasto alla particella n. 63 a frazionarsi del foglio di mappa n. 45 e nella planimetria del tratturo con il n. 63/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57806/14659, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Fino Ciro fu Domenico della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», tronco di San Severo, estesa mq. 6491, riportati in catasto alla particella n. 163 a frazionarsi del foglio di mappa n. 35 e nella planimetria del tratturo con il n. 163/*e*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57811/14654, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706. la sclassificazione e la alienazione a Spadone Pasquale fu Matteo delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 12.837, riportati in catasto alla particella n. 113 a frazionarsi del foglio di mappa n. 27 e alla particella n 89 a frazionarsi del foglio di mappa n. 48, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 113/*h* e 89/*g*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57813/14652, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Stoduto Michele fu Antonio delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 14767, riportati in catasto alla particella n. 24 a frazionarsi del foglio di mappa n. 47 e alla particella n. 89 a frazionarsi del foglio di mappa n. 48, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 24/*a-b* e 89/*c*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57812/14653, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Pizzichetta Antonio di Francesco delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», tronco di San Severo, estese complessivamente mq. 13.984, riportati in catasto alla particella n. 113 a frazionarsi del foglio di mappa n. 27 e alla particella n. 89 a frazionarsi del foglio di mappa n. 48 nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 113/*f* e 89/*d*.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 57815/14650, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione e la alienazione a D'Isabella Vincenzo di Felice della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», tronco di San Severo, estesa mq. 6496, riportati in catasto alla particella n. 81 a frazionarsi del foglio di mappa n. 43 e nella planimetria del tratturo con il n. 81/*m*.

(6017)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 7 novembre 1956, numero 22400/3604, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Gianfelice Michele fu Matteo della zona demaniale facente parte del tratturo «Foggia-Ofanto», tronco urbano in Foggia, estesa mq. 105, riportati in catasto fabbricati alla particella n. 522 del foglio di mappa n. 96 (allegato *A*) e nella planimetria del tratturo con il n. 10.

Con decreto Ministeriale in data 7 novembre 1956, numero 22384/3603, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Palma Teresa fu Leonardo della zona demaniale facente parte del tratturo «Celano-Foggia», in Foggia, estesa mq. 250, riportata in catasto alla particella n. 11 parte del foglio di mappa n. 78 e nella planimetria tratturale con il numero 11/*g*.

Con decreto Ministeriale in data 16 aprile 1956, n. 58342/6212, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1956, al registro n. 15, foglio n. 42, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Farano Giuseppe fu Federico, della zona demaniale facente parte del tratturo «Aquila-Foggia», in Foggia, estesa mq. 425, riportata in catasto urbano di Foggia al foglio di mappa n. 96 allegato «*A*» quale strada pubblica e nella planimetria tratturale con il n. 531 ½.

Con decreto Ministeriale in data 7 novembre 1956, numero 31844/5084, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1957 al registro n. 9, foglio n. 313, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla Gestione I.N.A.-Casa, con sede in Roma, via Bissolati n. 23, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Foggia-Camporeale», in Foggia, estese complessivamente mq. 1.073, riportate in catasto alla «voce strade» del foglio di mappa n. 92, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 5 e 6.

(6022)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Raiano

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1956, n. 22395/3620, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lepore Luigi fu Lelio delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Celano-Foggia», tronco rurale in Raiano, estese complessivamente mq. 1008, riportate nel catasto alla particella n. 431 del foglio di mappa n. 8 ed alla particella n. 2 del foglio di mappa n. 16 e nella planimetria del tratturo rispettivamente con i numeri 4 e 43.

Con decreto Ministeriale in data 5 gennaio 1957, numero 48147/7924, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione all'Ente comunale di assistenza di Raiano della zona demaniale facente parte del tratturo «Celano-Foggia», tronco rurale di Raiano, estesa mq. 341, riportata in catasto alla particella n. 14 del foglio di mappa n. 15 e nella planimetria tratturale con il n. 23.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 48148/7925, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lepore Luigi fu Lelio della zona demaniale facente parte del tratturo «Celano-Foggia», tronco rurale in Raiano, estesa mq. 6324, riportata in catasto alla particella n. 411. del foglio di mappa n. 8 e nella planimetria tratturale con il n 204.

Con decreto Ministeriale in data 5 gennaio 1957, n. 48146/7923, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Nino Nestore-Nunzio fu Edoardo della zona demaniale facente parte del tratturo «Celano-Foggia», tronco rurale in Raiano, estesa mq. 223, riportata nel catasto alla particella n. 216 del foglio di mappa n. 18 e nella planimetria del tratturo con il n. 145.

(6024)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Corato

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75276/8561, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione ad Olivieri Rosaria di Francesco della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 500, riportata nel catasto alla particella n. 144/*q* del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria del tratturo con il n. 528.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75269/8568, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Vangi Cataldo fu Michele delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 436, riportate nel catasto alla particella n. 78/*a-o* del foglio di mappa n. 54 ed alla particella n. 6 parte del foglio di mappa n. 61 e nella planimetria del tratturo con i numeri 546/*f* e 147/*f*.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75271/8566, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927. n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Lastella Teresa fu Luigi della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato estesa mq. 700, riportata nel catasto alla particella n. 74/*a-d* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 448.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1956, numero 74564/8698, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Scaringella Rosa di Antonio della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 345, riportati in catasto alla particella n. 78/*a-f* del foglio di mappa n. 54 e nella planimetria del tratturo con il n. 560.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75287/8549, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione e la alienazione a Di Tacchio Francesco di Michele della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 1170, riportata nel catasto alla particella n. 143/*i* del foglio di mappa n. 38 e nella planimetria del tratturo con il n. 405.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 75392/8631, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a D'Introno Michele fu Francesco della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 320, riportata nel catasto alla particella n. 144/*a u* del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria del tratturo con il n. 523.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75290/8546, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Fiore Maria fu Filippo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4.760, riportata nel catasto alla particella n. 164/*h* del foglio di mappa n. 55 e nella planimetria del tratturo con il n. 646.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75289/8547, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a De Laurentis Giuseppe fu Domenico della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4020, riportata nel catasto alla particella n. 164/*g* del foglio di mappa n. 55 e nella planimetria del tratturo con il n. 645.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75294/8542, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Vangi Cataldo fu Luca della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 5210, riportata nel catasto alla particella n. 74/*o* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 499.

(6020)

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 75395/8628, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione ad Azzariti Leonardo fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 5170, riportata nel catasto alla particella n. 74/*l* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 497.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75284/8553, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Varesano Domenico fu Vito della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 5860, riportata in catasto alla particella n. 12/*e* del foglio di mappa n. 59 e nella planimetria tratturale con il n. 683.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75291/8545, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Sforza Arturo fu Nicola della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 3170, riportata nel catasto alla particella n. 115/*b* del foglio di mappa n. 29 e nella planimetria del tratturo con il n. 396.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75292/8544, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione a Mangano Giuseppe fu Cataldo delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 351, riportate nel catasto alla particella n. 75/*a-e* del foglio di mappa n. 46 ed alla particella n. 802 parte del foglio di mappa n. 61 e nella planimetria del tratturo rispettivamente con i numeri 476 e 118.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75293/8543, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Mangano Luigi fu Cataldo delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 320, riportate nel catasto alla particella n. 75/*a-d* del foglio di mappa n. 46 ed alla particella n. 89 (parte) del foglio di mappa n. 61 e nella planimetria del tratturo rispettivamente con i numeri 475 e 117.

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1957, numero 75296/8540, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Bove Luisa fu Tommaso della zona demaniale facente parte dei tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 3163, riportata nel catasto alla particella n. 110/*e* del foglio di mappa n. 19 e nella planimetria del tratturo con il n. 384.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 75385/8638, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Scarpa Giuseppe fu Luigi della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 4540, riportata nel catasto alla particella n. 75/*e* del foglio di mappa n. 46 e nella planimetria del tratturo con il n. 508.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 75387/8636, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Mazzilli Francesco fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 1000, riportata nel catasto alla particella n. 111/*h* del foglio di mappa n. 60 e nella planimetria del tratturo con il n. 591.

Con decreto Ministeriale in data 22 dicembre 1956, numero 75388/8635, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione ad Arsale Nunzia fu Cataldo della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco di Trani e Corato, estesa mq. 525, riportata nel catasto alla particella n. 142/*e* del foglio di mappa n. 38 e nella planimetria del tratturo con il n. 399.

(6021)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli di Fimon, con sede in Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2676 in data 17 ottobre 1957, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli di Fimon, con sede in Vicenza, deliberate in data 28 aprile 1957 dell'assemblea generale dei proprietari interessati.

(5950)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantaquattro società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 ottobre 1957, le seguenti Società cooperative qui appresso indicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in Valentano (Viterbo), costituita con atto in data 13 gennaio 1955, per notaio dott. Luigi Donati;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Mazziniana », con sede in Latiano (Brindisi), costituita con atto in data 19 dicembre 1948, per notaio dott. Tommaso Rubino;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « La forestale, con sede in Badia Prataglia (Arezzo), costituita con atto in data 25 gennaio 1946;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai boschivi », con sede in Casal San Nicolò (Arezzo), costituita con atto in data 31 dicembre 1945;

5) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in Lierna di Pioppi (Arezzo), costituita con atto in data 12 maggio 1947;

6) Società cooperativa mista « Popolare boschiva ed edile », con sede in Ponte a Pioppi (Arezzo), costituita con atto in data 24 giugno 1946, per notaio dott. Giovanni Milloni;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ideale », con sede in Sarrok (Cagliari), costituita con atto in data 28 luglio 1950, per notaio dott. Luigi Sulis;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Boscaioli della Maiella », con sede in Pennapiedimonte (Chieti), costituita con atto in data 2 giugno 1948, per notaio dott. Giuseppe De Chiara;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Patrioti e reduci », con sede in Taronta Peligna (Chieti), costituita con atto in data 27 marzo 1947, per notaio dott. Giuseppe Pugliese;

10) Società cooperativa edilizia « Combattenti e reduci », con sede in Chieti, costituita con atto in data 14 agosto 1948, per notaio dott. Amleto Franchi;

11) Società cooperativa di consumo « L'Eguaglianza », con sede in Cavatigozzi di Cremona, costituita con atto in data 1° novembre 1945, per notaio dott. Amelio Ferragni;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tutti uniti », con sede in Crotta d'Adda (Cremona), costituita con atto in data 6 febbraio 1953, per notaio dott. Mario Grossi;

13) Società cooperativa agricola « San Pietro eremita », con sede in Trevi nel Lazio (Frosinone), costituita con atto in data 21 gennaio 1950, per notaio dott. Giovanni Floridi;

14) Società cooperativa di consumo « Circolo cooperativo di produzione e consumo agratese », con sede in Agrate Brianza (Milano), costituita con atto in data 30 novembre 1946, per notaio dott. Angelo Rimoldi;

15) Società cooperativa di consumo « Circolo Risorgimento », con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita con atto in data 5 giugno 1949, per notaio dott. Giovanni Caccia;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artisti Lirici Associati A. L. A. », con sede in Milano, costituita con atto in data 22 maggio 1948 per notaio dott. Annibale Ponchielli;

17) Società cooperativa mista « Afforese », con sede in Milano-Affori, costituita con atto in data 21 giugno 1945, per notaio dott. Giuseppe Samiarelli;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio italiano esportatori importatori », con sede in Milano, costituita con atto in data 28 aprile 1948, per notaio dott. Ignazio Usiglio;

19) Società cooperativa trasporti « Autotrasporti operai mottesi », con sede in Motta Visconti (Milano), costituita con atto in data 28 ottobre 1952, per notaio dott. Gherardo Gazzaniga;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « U.C.L.A.M. » Unione Cooperativa Lavoratori Abbigliamento », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), costituita con atto in data 14 gennaio 1952, per notaio dott. Angelo Carpani;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Anna Maria », con sede in Caivano (Napoli), costituita con atto in data 21 luglio 1949, per notaio dott. Giuseppe Martini;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro assorbimento reduci C.L.A.R. », con sede in Napoli, costituita con atto in data 4 marzo 1946, per notaio dott. Vito d'Alessandro;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ponti e strade », con sede in Napoli, costituita con atto in data 22 ottobre 1944, per notaio dott. V. Capasso;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « Società italiana costruzioni edilizia stradale lavoro SICES », con sede in Napoli, costituita con atto in data 15 aprile 1946, per notaio dott. Nicola Monda;

25) Società cooperativa agricola « Cere Nova », con sede in Cere Marina Cerveteri (Roma), costituita con atto in data 6 novembre 1945, per notaio dott. Mario Formica;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro Edile personale statale « Giuseppe Cupidi », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto in data 11 luglio 1949, per notaio dott. Olinto De Vita;

27) Società cooperativa agricola « Quarto muraccio », con sede in Filacciano (Roma), costituita con atto in data 25 febbraio 1945, per notaio dott. Renato Armati;

28) Società cooperativa mista « Carchitti Nova », con sede in Palestrina (Roma), costituita con atto in data 30 novembre 1947, per notaio dott. G. Intersimone;

29) Società cooperativa agricola « Di lavoro pascolare », con sede in Pascolare di Lanuvio (Roma), costituita con atto in data 23 ottobre 1953, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.P.E. Costruzioni civili », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 ottobre 1946, per notaio dott. Michele Barone;

31) Società cooperativa edilizia « A.P.E. Regina », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 dicembre 1952, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia artigiani », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 ottobre 1946, per notaio dott. Giuseppe Lanciotti;

33) Società cooperativa edilizia « Caravaggio », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 aprile 1954, per notaio dott. Francesco Antonelli;

34) Società cooperativa edilizia « C.E.C.I.C. Case Impiegati Comunali », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 ottobre 1946, per notaio dott. Nicola Varcasia;

35) Società cooperativa edilizia « C.E.D.I.S. Terza », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 marzo 1954, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

36) Società cooperativa edilizia « C.E.M.P.I.C. », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 maggio 1954, per notaio dott. Vincenzo Butera;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.R. - Edile romana », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 novembre 1944, per notaio dott. Alfredo Cardelli;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.R.E.S. », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 settembre 1944, per notaio dott. Angelo Angotti;

39) Società cooperativa edilizia « C.E.R.I.S. Tebro », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 marzo 1952, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.R.R.O. », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 ottobre 1946, per notaio dott. Schillaci Ventura;

41) Società cooperativa di trasporto « Cestia Urbis », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 agosto 1945, per notaio dott. Cestio Imperi;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.S. T.R.A. Edile stradale », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 novembre 1946, per notaio dott. Ugo Viscardi;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.I.D.A. Italiana artigianato », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 agosto 1945, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

44) Società cooperativa di consumo « Compagnia esercizi pubblici acquisti collettivi », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 gennaio 1945, per notaio dott. Igino Clementi;

45) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.R.E.L. Reduci Edili Lavoratori », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 ottobre 1946, per notaio dott. Luigi Colosso;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.R.O. E.S. Ricostruzione Operai Edili Stradali », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 gennaio 1947, per notaio dottor Vincenzo Butera;

47) Società cooperativa edilizia « Fra dipendenti del Poligrafico dello Stato », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 febbraio 1946, per notaio dott. Pietro Pomar;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Doppiati incisioni sincronizzazioni concerti orchestrali D.I.S.C.O. », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 maggio 1948, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

49) Società cooperativa di consumo « Economica familiare », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 ottobre 1944, per notaio dott. Igino Clementi;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edil coop. », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 ottobre 1946, per notaio dott. Giovanni Marini;

51) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile reduci combattenti C.E.R.C.O. », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 marzo 1947, per notaio dott. Giorgio Albertazzi;

52) Società cooperativa edilizia « Paracadutisti italiani », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 gennaio 1947, per notaio dott. Antonio Russo;

53) Società cooperativa edilizia « C.E.P.I.S. Polizia Impiegati Statali », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 ottobre 1954, per notaio dott. Antonio Pastore;

54) Società cooperativa edilizia « Professionisti dirigenti C.E.P.E.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 dicembre 1952, per notaio dott. Mario Fuà;

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruzioni edilizie industriali stradali C.R.E.I.S. », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 ottobre 1946, per notaio dott. Giovanni Marini;

56) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruzioni edili stradali affini C.R.E.S.A. », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 maggio 1947, per notaio dottor Giuseppe Intersimone;

57) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruzioni edili stradali idrauliche ferroviarie C.R.E.S.I.F », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 novembre 1946, per notaio dott. Ottorino Pace;

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruzione edile stradale abruzzese molisana C.R.E.S.A.M. », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 luglio 1947, per notaio dott. Vincenzo Butera;

59) Società cooperativa di produzione e lavoro « U.B. R.U.M. », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 maggio 1944, per notaio dott. Vittorio Gaudiani;

60) Società cooperativa edilizia « Impiegati comune amministrazione patrimonio C.EIC.AP. », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 aprile 1950, per notaio dott. Giovanni Grassi;

61) Società cooperativa di produzione e lavoro « Istituto diffusione istruzione media », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 settembre 1944, per notaio dott. Michele Tuccari;

62) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavori edili stradali C.I.L.E.S. », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 settembre 1946, per notaio dott. Vladimiro Capasso;

63) Società cooperativa di consumo « Tevere », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 ottobre 1944, per notaio dott. Michele Tuccari;

64) Società cooperativa di consumo « Farmacisti profughi giuliani fiumani dalmati », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 gennaio 1949, per notaio dott. Giovanni Pellegrini.

(6002)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1957-58.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 15 marzo 1957, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica anno accademico 1957-58 (registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1957, registro n. 28 Difesa-Aeronautica, foglio n. 251) *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 12 aprile 1957;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica anno accademico 1957-58:

generale D.A. s.p.e. Giachino Antonio, presidente;
colonnello A.A.r.n. s.p.e. Fassi Roberto, vice presidente;
ten. colonnello A.A.r.n. s.p.e. Fiocca Raffaele, membro;
ten. colonnello A.A.r.s. s.p.e. Rea Alberto, membro;
maggiore A.A.r.n. s.p.e. Lombardo Natale, membro;
maggiore A.A.r.s. s.p.e. Romano Luigi, membro;
prof. Gennarini Edoardo, membro;
prof. Colucci Antonio, membro;
prof. Tedone Giuseppe, membro;
prof. Ciaramella Michele, membro;
capitano A.A.r.n. s.p.e. Rosati Giuseppe, membro supplente e segretario senza voto.

A ciascuno dei membri della suddetta Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1957
Registro n. 12, foglio n. 17. — RAPISARDA

(6030)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito del concorso indetto fra architetti ed ingegneri italiani per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano - Porta Nuova e della sistemazione urbanistica della nuova piazza antistante e della zona cittadina adiacente.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il bando di concorso indetto fra architetti ed ingegneri italiani per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano-Porta Nuova e della sistemazione urbanistica della nuova piazza antistante e della zona cittadina adiacente, approvato con decreto Ministeriale 4 luglio 1956, n. 13;

Visto il successivo decreto Ministeriale 10 ottobre 1956, n. 1387, con il quale il termine per la presentazione dei progetti fissato nell'art. 5 del bando di concorso è stato prorogato dalle ore 12 del giorno 12 novembre 1956 alle ore 12 del giorno 12 gennaio 1957;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1956, n. 1838, concernente la nomina della Commissione esaminatrice e giudicatrice del concorso stesso;

Vista la relazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. L.C./Conc. MI P.N./Segr. 216, del 18 giugno 1957 sulle conclusioni della Commissione esaminatrice e giudicatrice del concorso contenute nella allegata relazione, in data 8 aprile 1957, della Commissione stessa;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 1 tenuta il 5 luglio scorso;

Vista la deliberazione della Giunta municipale del comune di Milano in data 23 luglio 1957, divenuta esecutiva a sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

E' preso atto che il concorso indetto con il succitato decreto Ministeriale 4 luglio 1956, n. 13, fra architetti ed ingegneri per il progetto del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Milano-Porta Nuova e sistemazione urbanistica della nuova piazza antistante e della zona cittadina adiacente, non ha dato luogo nè ad uno nè a più vincitori.

E' autorizzata, pertanto, l'assegnazione nell'ambito delle previsioni tecniche del bando di concorso, dei seguenti premi

1) due secondi premi *ex æquo* di L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) ciascuno ai due progetti contrassegnati con i motti

« Il futuro è già cominciato »;

« Il diretto delle 23 »;

2) due quarti primi *ex æquo* di L. 700.000 (lire settecentomila) ciascuno ai due progetti contrassegnati con i motti:

« Milano ovest Piazza Verde » e « 33333 ».

Non devesi far luogo alla assegnazione del terzo premio perchè il progetto proposto per tale premio, non è ammesso al concorso per constatata deficienza di carattere formale.

Non è altresì autorizzata la corresponsione di alcuna somma e per qualsiasi titolo ad alcuni progetti segnalati dalla Commissione al di là delle previsioni del bando di concorso.

E' autorizzato che si faccia luogo ad una pubblica esposizione dei soli progetti premiati limitatamente perciò a quelli classificati secondo *ex æquo* e quarto *ex æquo*, con esclusione del progetto non ammesso.

E' autorizzata, altresì, la pubblicazione, in appropriate riviste dei soli progetti premiati ammessi a partecipare alla pubblica esposizione di cui al precedente comma del presente decreto Ministeriale.

Le modalità per la esecuzione della pubblica esposizione e della pubblicazione in appropriate riviste dei progetti premiati saranno concordate fra le Amministrazioni interessate (Ferrovie dello Stato e comune di Milano)

In base all'art. 9 del bando di concorso si lascia alle Amministrazioni interessate (Ferrovie dello Stato e comune di Milano) di provvedere allo studio del progetto esecutivo, ciascuna per la parte di sua competenza, con le modalità previste nell'articolo stesso.

Imputazione spesa, bilancio Ferrovie dello Stato: cap. 82 esercizio 1957-58, Conto 156, part. 2041.

Roma, addì 2 settembre 1957

Il Ministro ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1957
Registro n. 22 *bilancio Trasporti, foglio n.* 89. — MONACELLI

(6031)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso concernente i risultati dei concorsi a posti di insegnante tecnico-pratico, indetti con i decreti Ministeriali 7 settembre 1954.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione, n. 43 in data 24 ottobre 1957, sono stati pubblicati i risultati dei concorsi per esami a posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici industriali ed agrari e nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale ed agrario, indetti con i decreti Ministeriali 7 settembre 1954.

(6055)

PREFETTURA DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto n. 34583 del 15 febbraio 1957, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Costa dott. Pier G. Battista	punti	58,337	su 100
2. Portuese dott. Giuseppe	»	50,675	»
3 Fazzino dott. Sebastiano	»	48,875	»
4. Panepinto dott. Ignazio	»	48,512	»
5. Gurrieri dott. Giuseppe	»	48,381	»
6 Ragusa dott. Senzio	»	45,500	»
7. Biondi dott. Placido	»	41 —	»
8. Gilotta dott. Giovanni	»	37,875	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Modica, Scicli ed Ispica.

Ragusa, addì 8 ottobre 1957

Il prefetto: BLANDALEONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956 nei comuni di Modica, Scicli ed Ispica;

Ritenuto di dover procedere, per ciascuna condotta messa a concorso, alla dichiarazione dei vincitori, sulla base delle preferenze da essi indicate e secondo l'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei nel concorso indicato in epigrafe, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Costa dott. Pier G. Battista: Ispica, seconda condotta;
2) Portuese dott. Giuseppe: Scicli, terza condotta;
3) Fazzino dott. Sebastiano: Modica, quinta condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei comuni di Modica, Scicli ed Ispica.

Ragusa, addì 8 ottobre 1957

Il prefetto: BLANDALEONE

(5904)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto n. 34583, del 15 febbraio 1957, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Lisfera Rosa	punti	51,15 su 100
2. Scollo Tanina	»	50,00 »
3. Lorefice Carmela	»	45,50 »
4. Biazzo Salvatrice	»	42,25 »
5. Casale Calogera	»	41,45 »
6. D'Amico Rosa	»	40,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei comuni di Ragusa e Modica.

Ragusa, addì 8 ottobre 1957

Il prefetto: BLANDALEONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956 nei comuni di Ragusa e Modica;

Ritenuto di dover procedere, per ciascuna condotta messa a concorso, alla dichiarazione delle vincitrici, sulla base delle preferenze da esse indicate e secondo l'ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate, dichiarate idonee nel concorso indicato in epigrafe, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Lisfera Rosa: Modica (5ª condotta ostetrica);
2) Scollo Tanina: Ragusa (3ª condotta ostetrica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei comuni di Ragusa e Modica.

Ragusa, addì 8 ottobre 1957

Il prefetto: BLANDALEONE

(5965)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 8887 Div. III, in data 19 giugno 1956, col quale venne indetto un pubblico concorso per esami e per titoli per i posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il proprio decreto n. 25522 del 23 novembre 1956, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso per i posti di veterinario condotto;

Visti i verbali della Commissione predetta ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione in parola;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto di cui alle premesse:

1. Focacci Aldo	punti	62,314
2. Lanzillo Renato	»	57,910
3. Pellegrini Luciano	»	56,945
4. Giomi Sergio	»	56,696
5. Chini Pierandrea	»	54,538
6. Caselli Evandro	»	53,430
7. Maccherini Cherubino	»	52,973
8. Fedi Zeno	»	50,986
9. Angeli Amleto	»	49,429
10. Facchielli Arcadio	»	47,792
11. Franchi Luigi	»	46,890
12. Mannini Pier Luigi	»	44,564
13. Mambrini Ivan	»	44,191
14. Corrias Giuseppe	»	44,000
15. Eberle Ugo	»	43,500
16. Bacci Fausto	»	43,328
17. Faccini Giuseppe	»	42,500
18. Cantoni Lughi Giorgio	»	42,000
19. Modesti Pietro	»	41,471
20. Neri Egizio	»	41,225
21. Colecchia Arcangelo	»	40,000
22. Ferri Egisto	»	39,415
23. Bianchi Giuseppe	»	38,070
24. Nocchi Sauro	»	38,000
25. Guerrieri Etnio	»	36,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Montieri.

Grosseto, addì 16 ottobre 1957

Il prefetto: VEGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 70 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Aldo Focacci è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Montieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Montieri.

Grosseto, addì 16 ottobre 1957

Il prefetto: VEGNI

(6049)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 1706 Div. III, in data 31 gennaio 1957, col quale venne indetto un pubblico concorso per esami e per titoli per i posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 8539 del 18 aprile 1957, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso per i posti di veterinario condotto;

Visti i verbali della Commissione predetta ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione in parola;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto di cui alle premesse:

1. Focacci Aldo	punti	64,050
2. Giomi Sergio		58,005
3. Lanzillo Renato	»	57,830

4. Ruggeri Carlo . . . . punti 57,646
5. Pellegrini Luciano . . . » 57,167
6. Maccherini Cherubino . . » 56,499
7. Sbarra Giovanni . . . . . . » 53,772
8. Pierpaoli Vincenzo . . . . . » 53,338
9. Corti Alberto Dario . . . . . » 53,042
10. Caselli Evandro . . » 52,597
11. Ruffini Giuseppe . . » 52,374
12. Cantoni Lughi Giorgio . . . . . » 51,987
13. Luatti Pietro . . . . . » 51,321
14. Del Lucchese Aldo . . . . . . » 49,448
15. Catteruccia Pietro . . . . . » 48,900
16. Facchielli Arcadio . . . . . . » 48,717
17. Gelli Luciano . . . . . . » 48,308
18. Moschini Amerigo . . . . . . » 48,279
19. Nocchi Sauro . . . . . . » 47,839
20. Franchi Luigi . . . . » 47,834
21. Severi Gino . . . . . . » 47,615
22. Carducci Carlo . . . . » 47,391
23. Eberle Ugo . . . . . . » 47,162
24. Mannini Pier Luigi . . . . . » 46,658
25. Cari Orfeo . . . . » 46,438
26. Ruspantini Benito . . . . » 45,666
27. Rook Alberto . . . . . » 45,000
28. Giordano Goffredo . . . . . » 45,000
29. Matteucci Giuseppe . . . . . » 44,849
30. Mocini Secondo . . . . . . » 44,830
31. Romiti Carlo . . . . . . » 44,632
32. Corrias Giuseppe . . . . . » 44,437
33. Mambrini Ivan . . . . » 43,937
34. Cardosi Carrara Renzo . . . . » 43,500
35. Piccolino Giovanni . . . . . . » 43,257
36. Pellegrini Natale . . . . » 43,000
37. Bertuzzi Davide . . . . » 42,500
38. Pierucci Costantino . . . . » 42,250
39. Barbabella Vincenzo . . . . » 42,050
40. Modesti Pietro . . . . . » 42,000
41. Sessi Pietro . . » 41,500
42. Bonoli Biagio . . . » 41,000
43. Della Croce Gabriele . . . . » 41,000
44. Speranza Fernando . . . . » 40,671
45. Collecchia Arcangelo . . . » 40,000
46. Agostinelli Giuseppe » 39,000
47. Ferri Egisto . . . . » 38,625
48. Fattori Marco . . . . » 38,500
49. Scipioni Dante . . . . » 37,052
50. Burgassi Canzio » 36,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Orbetello e Pitigliano.

Grosseto, addì 16 ottobre 1957

Il prefetto: VEGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1956;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 70 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati idonei al concorso indicato in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Focacci Aldo: Capalbio (Orbetello);
2) Giomi Sergio: Pitigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 16 ottobre 1957

Il prefetto: VEGNI

(6050)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 24080/3 in data 31 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1951;
Visto il proprio decreto n. 24081/3 in data 31 luglio 1957, modificato con decreti n. 26366 e n. 27143 del 6 settembre 1957, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;
Considerato che le ostetriche Cellura Gina e Dainotti Concetta, dichiarate vincitrici rispettivamente delle condotte ostetriche di Camastra e di Sambuca di Sicilia, entro il termine prescritto non hanno assunto servizio e, pertanto, si devono considerare rinunziatarie al posto;
Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle nuove vincitrici del concorso per le sedi suddette secondo l'ordine della graduatoria;
Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica dei decreti prefettizi n. 24081 del 31 luglio 1957, n. 26366 e n. 27143 del 6 settembre 1957, le ostetriche Areddia Maria Audenzia, nata il 15 dicembre 1927, e D'Angelo Maria, nata il 23 ottobre 1914, sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1951, ed assegnate la prima alla condotta ostetrica di Sambuca di Sicilia e la seconda alla condotta ostetrica di Camastra, rispettivamente in sostituzione delle ostetriche Dainotti Concetta e Cellura Gina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 15 ottobre 1957

Il prefetto: QUERCI

(6051)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.